



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 74 DEL 30-12-2019**

Adunanza ORDINARIA di Prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute e monitoraggio piano di razionalizzazione al 31.12.2018

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore 19:00, in San Pietro di Feletto, nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, regolarmente consegnata, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Rizzo Maria Assunta	P	Casagrande Loretta	A
Dalto Loris	P	Sartor Luigino	P
Ceschin Fabiana	P	De Carlo Bortolo	P
Botteon Cristiano	P	Mandia Cristina	P
Pompeiano Linda	P	Cesca Giovanni	P
Comuzzi Giorgio	P	Casagrande David	A
Meneghin Claudia	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Pol Martina.

La Sig.ra Rizzo Maria Assunta, in qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Ceschin Fabiana

Pompeiano Linda

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierno ordine del giorno.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute e monitoraggio piano di razionalizzazione al 31.12.2018

Il SINDACO premette come il Testo Unico in materia di società partecipate preveda che i Comuni procedano ad una ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno, relativamente all'anno precedente. Fa presente come questa ricognizione ordinaria, per quanto riguarda il Comune di San Pietro di Feletto, riprenda i contenuti della revisione straordinaria, che è stata effettuata, come previsto dal Testo Unico, entro il 30 settembre 2017. Ricorda come, in quella sede, si sia fatta una ricognizione di tutte le società detenute dal Comune di San Pietro di Feletto, sia dirette che indirette, e si sia proceduto poi all'esame per la razionalizzazione delle partecipazioni dirette escludendo quelle indirette perché detenute da società sulle quali il Comune non ha il controllo. Analoga procedura si è seguita per la ricognizione ordinaria al 31.12.2017, effettuata con deliberazione consiliare n. 63 del 27.12.2018. Rammenta come, per quanto riguarda le partecipazioni dirette, il Comune sia socio della Asco Holding, di Piave Servizi s.r.l., del Consiglio di Bacino Veneto Orientale, del Consiglio Bacino Sinistra Piave e del CIT, Consorzio Servizi di igiene del territorio, ed abbia una serie di partecipazioni indirette di primo e secondo livello in Asco Holding e in CIT. Fa presente come la rilevazione abbia riguardato e riguardi, anche in sede di revisione ordinaria, solo Asco Holding e Piave Servizi in quanto la norma esclude dalla rilevazione quelli che sono gli organismi che non hanno forma societaria. Non è stata inoltre rilevata la partecipazione indiretta in Viveracqua Scarl detenuta tramite Piave Servizi Srl, in quanto prossima allo zero. Fa presente come, per quanto riguarda la Piave Servizi, si confermi quanto deciso in sede di revisione straordinaria, ossia il mantenimento della partecipazione in quanto la società svolge il Servizio idrico integrato, quindi servizio di interesse generale che risponde ai fini istituzionali dell'Ente e, pertanto, in linea con la norma. Per quanto riguarda Asco Holding, nella revisione straordinaria era previsto che, mancando il requisito dei dipendenti, si procedesse ad una fusione o, in mancanza, ad alienazione delle partecipazioni. Successivamente, a fronte del contenzioso che ha coinvolto diversi Comuni soci di Asco Holding S.p.A. in merito alle misure di razionalizzazione da adottare, nel 2018 la società ha avviato un processo di riassetto a partire dallo statuto societario e in data 23 luglio 2018 l'assemblea straordinaria dei soci ha approvato alcune modifiche statutarie volte ad adeguare oggetto, finalità e modello della società ai principi contenuti nel T.U.S.P., ed indirizzate a fare in modo che la società Asco Holding S.p.A. assuma il ruolo di holding pura, ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.A., quotata in borsa. Le modifiche statutarie approvate, che sono diventate efficaci nei primi mesi del 2019, bloccano anche, per 24 mesi, la possibilità di alienazione della partecipazione. Ricorda come la legge di bilancio 2019 abbia modificato l'art. 24 del TUSP, introducendo il comma 5 bis, che dispone, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, che fino al 31/12/2021, l'obbligo di alienazione delle quote e la sospensione dei diritti sociali relativi alle partecipazioni non conformi, non si applicano nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione per cui non necessita procedere all'alienazione. Presentando Asco Holding SpA, sia nel triennio 2013-2015, sia negli anni successivi, risultati positivi di gestione, afferma come nulla osti al mantenimento della partecipazione nella società Asco Holding S.p.A., quanto meno fino al 31/12/2021, e conferma, alla data del 31/12/2018, il mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. Precisa, inoltre, come Asco Holding S.p.A. stia continuando a porre in essere azioni finalizzate al rispetto del TUSP quali, ad esempio, istituzione di un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici, finalizzata a coordinarne l'azione collettiva in sede di assemblea generale, e la programmazione assunzioni di personale. Conclude affermando come, qualora le predette modifiche statutarie e attività poste in essere da Asco Holding S.p.A., a

seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, si intendano confermate le misure di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017, vale a dire fusione o, in mancanza, alienazione delle partecipazioni. Fa presente come, sulla proposta di deliberazione, si sia espresso favorevolmente il Revisore dei Conti.

Il CONSIGLIERE CESCA GIOVANNI afferma come Sindaco e Vicesindaco lo ritengano non capace di leggere, quando, invece, una lettura del testo della deliberazione non consente di comprenderne appieno i contenuti, essendoci delle cose che devono essere spiegate. Suggerisce all'Assessore Comuzzi Giorgio di parlare e spiegare a voce, anziché leggere.

Il SINDACO fa presente come l'utile di Asco Holding S.p.A. sia di 46.000 euro circa e, per le reti, di 80.000 euro circa.

Il CONSIGLIERE CESCA GIOVANNI chiede con quale società si sia fusa o si fonderà Asco Holding S.p.A.

Il SINDACO risponde come la fusione con altra società fosse inizialmente prevista come misura di razionalizzazione per ovviare alla mancanza da parte di Asco Holding S.p.A. dei requisiti richiesti dal TUSP per il mantenimento della partecipazione da parte dell'Ente. Spiega come fosse prevista la fusione con altra società in possesso di tali requisiti, ma come tale operazione non si sia mai conclusa stante la mancanza di accordo tra i soci di Asco Holding S.p.A. ed i contenziosi nel frattempo insorti. Attualmente, a fronte delle modifiche statutarie intervenute e delle operazioni societarie avviate, fa presente come la partecipazione in Asco Holding S.p.A. possa essere mantenuta, ma debba essere attentamente monitorata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ï con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, è stato approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- ï ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da mantenere senza interventi di razionalizzazione e quelle da assoggettare ad interventi di razionalizzazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.9.2017 ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute”* con la quale si è provveduto ad effettuare la suddetta ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

RICORDATO che, in sede di revisione straordinaria, sono state assunte le seguenti determinazioni:

- ï è stata confermata la partecipazione diretta in Piave Servizi Srl, trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge;
- ï si è ritenuta strategica, anche dal punto di vista finanziario per il bilancio dell'ente, la partecipazione in Asco Holding S.p.A., ma si è rilevato che la stessa risulta priva del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016, per cui se ne è disposta

la fusione con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P., previa valutazione di un adeguato e dettagliato piano di fusione che assicuri la convenienza economico patrimoniale dell'operazione e la rispondenza alle finalità di pubblico interesse; in mancanza, entro un anno dall'adozione del Piano, è stata prevista l'alienazione della partecipazione;

RICHIAMATE:

- ñ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26.9.2018 avente ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – Stato di attuazione”*;
- ñ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 27/12/2018 avente ad oggetto *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs 16 giugno 2017 n. 110. Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni”*;

POSTO che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

VISTE le linee guida predisposte nel mese di novembre 2018 e gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP con riferimento alla data del 31/12/2018;

VISTO il prospetto, contenuto nell'allegato A) alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, ove sono riportate tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, del Comune di San Pietro di Feletto alla data del 31.12.2018;

DATO ATTO che si conferma funzionale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente la partecipazione in Piave Servizi S.r.l., per le motivazioni indicate nella deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017;

PRECISATO, relativamente ad Asco Holding S.p.A., che:

- ñ a fronte del contenzioso che ha coinvolto diversi Comuni soci di Asco Holding S.p.A. in merito alle misure di razionalizzazione da adottare, nel corso del 2018 la società ha avviato un processo di riassetto a partire dallo statuto societario e, a tal fine, in data 23 luglio 2018, è stata convocata un'assemblea straordinaria dei soci per proporre l'esame e l'adozione di alcune modifiche statutarie volte ad adeguare oggetto, finalità e modello della società ai principi contenuti nel T.U.S.P.;
- ñ la modifica statutaria è stata approvata e contiene, fra l'altro, la clausola di lock up che blocca per 24 mesi la possibilità di alienazione della partecipazione; l'efficacia di tale modifica era soggetta al non avverarsi delle condizioni risolutive previste nella relazione illustrativa di data 2.7.2018;
- ñ in questa fase si inserisce la scelta del Comune di San Pietro di Feletto di non concorrere all'adozione della deliberazione di approvazione delle modifiche, non comparando in assemblea o astenendosi dalla votazione nella stessa, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 19.7.2018;

ñ nel corso dei primi mesi del 2019 è stato accertato il non avveramento delle clausole risolutive e pertanto la modifica statutaria è pienamente efficace;

ATTESO che le disposizioni statutarie di Asco Holding S.p.A., proposte dal Consiglio di amministrazione ed approvate in data 23 luglio 2018 dalla maggioranza dell'assemblea societaria, allo stato pienamente efficaci, sono indirizzate a fare in modo che la società Asco Holding S.p.A. assuma il ruolo di holding pura, ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.A., quotata in borsa;

DATO ATTO che, alla luce delle predette modifiche statutarie e all'analisi, alle considerazioni ed ai richiami normativi e giurisprudenziali esposti nella deliberazione consiliare n. 63 del 27.12.2018, si conferma, alla data del 31/12/2018, il mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;

VISTA la nota di Asco Holding S.p.A. in data 12.12.2019, pervenuta al prot. comunale n. 16261 del 13.12.2019, con la quale il Comune viene informato circa alcune attività poste in essere dalla società (tra le altre, istituzione assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici, finalizzata a coordinarne l'azione collettiva in sede di assemblea generale, e programmazione assunzioni di personale) al fine di garantire il rispetto del T.U.S.P.;

PRECISATO, comunque, che qualora le predette modifiche statutarie e attività poste in essere da Asco Holding S.p.A., a seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, si intendono confermate le misure di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017;

VISTO l'art. 24, comma 5 bis, introdotto dall'art.1, comma 723 della legge 30/12/2018 n. 145, il quale dispone che *“a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31/12/2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (ndr relative all'obbligo di alienazione ed alla sospensione dei diritti sociali) non si applicano nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”*;

CONSIDERATO che la società presenta nel triennio 2013-2015, ed anche negli anni successivi, risultati positivi di gestione, come esposto nell'allegato sub A) alla presente deliberazione;

RITENUTO, in ogni caso, che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 24, comma 5-bis del D.Lgs. n. 175/2016, nulla osti al mantenimento della partecipazione nella società Asco Holding S.p.A., quanto meno fino al 31/12/2021, siccome stabilito dal comma citato;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli *“organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili”* (art. 2, comma 1, lett. l). Non sono, pertanto, oggetto di razionalizzazione gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria quali, relativamente a questo ente, il Consorzio per i servizi di igiene del territorio – C.I.T.;

VISTE le definizioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ed, in particolare, quelle di “controllo” (lett. b), di “controllo analogo” (lett. c), di “controllo analogo congiunto” (lett. d) e di “partecipazione indiretta” (lett.g);

RILEVATO che la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di San Pietro di Feletto, di cui alla deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017 e le successive revisioni ordinarie, sono avvenute in ragione delle suddette definizioni;

DATO ATTO, pertanto, che non sono state oggetto di ricognizione ordinaria tutte le società indirette possedute attraverso Asco Holding S.p.A., come da organigramma contenuto nell'allegato A), in quanto al 31/12/2018 il Comune non esercitava il controllo sulla società veicolo e non sussistevano patti parasociali o accordi di alcun genere fra i soci tali da vincolare tutti i soci pubblici ad addivenire a decisioni unanimi, e che, pur evidenziata nell'allegato A) la società indiretta Veveracqua Scral, posseduta attraverso Piave Servizi Srl, la stessa non è stata oggetto di ricognizione, trattandosi di quota di partecipazione prossima allo zero;

VISTO l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto dal documento di cui al citato indirizzo Mef, nel quale sono indicate tutte le partecipazioni societarie del Comune ed in particolare quelle soggette alla revisione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso in data 19.12.2019 dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza, stante il termine del 31 dicembre 2018 per l'approvazione della presente revisione ordinaria, come disposto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 11, votanti n. 11,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) DI APPROVARE l'elenco di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di San Pietro di Feletto alla data del 31 dicembre 2018, contenuto nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che la razionalizzazione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, riguarda solamente le società partecipate direttamente dal Comune, per le motivazioni descritte in premessa;

4) DI APPROVARE l'esito della ricognizione effettuata alla data del 31 dicembre 2018, come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5) DI CONFERMARE, quindi, con specifico riferimento alla partecipazione in Piave Servizi Srl, quanto già deciso con la ricognizione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2017 (D.C.C. n. 31 del 29.9.2017) e con la ricognizione ordinaria ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2017 (D.C.C. n. 63 del 27.12.2018), ossia il mantenimento della propria partecipazione, trattandosi di società che, ai sensi

dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge;

6) DI DARE ATTO che la partecipazione in Asco Holding S.p.A. risulta strategica per il Comune, pertanto, a seguito delle intervenute modifiche statutarie e all'analisi, alle considerazioni ed ai richiami normativi e giurisprudenziali esposti nella deliberazione consiliare di revisione ordinaria n. 63 del 27.12.2018, si conferma, alla data del 31/12/2018, il mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;

7) DI PRECISARE che qualora le predette modifiche statutarie e le attività poste in essere da Asco Holding S.p.A. (vedasi nota del 12.12.2019), a seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, si intendono confermate le misure di razionalizzazione approvate con la deliberazione consiliare di revisione straordinaria n. 31 del 29.9.2017;

8) DI DARE ATTO che, in ogni caso, ricorre la fattispecie di cui all'art. 24, comma 5-bis del D.Lgs. n. 175/2016, per cui nulla osta al mantenimento della partecipazione nella società Asco Holding S.p.A., quanto meno fino al 31/12/2021, siccome stabilito dal comma citato;

9) DI DARE ATTO, infine, che l'esito della ricognizione e della razionalizzazione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al M.E.F. ed alla Corte dei Conti, ai sensi delle Linee Guida di cui in premessa.

INOLTRE, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 11, votanti n. 11,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Rizzo Maria Assunta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Segretario Comunale

dott.ssa Pol Martina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Comune di San Pietro di Feletto

Provincia di Treviso

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

(Art. 20, c. 1, TUSP)

SCHEMA DI RILEVAZIONE

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2018**

1. Introduzione

La situazione delle partecipate detenute al 31/12/2018 è la seguente:

Denominazione sociale	Tipo (diretta o indiretta)	Società veicolo (in caso di indiretta)	%
ASCO HOLDING SPA	Partecipata - Diretta		0,23%
Ascopiave SpA	Partecipata – Indiretta I livello	Asco Holding SpA	0,142%
AscoTLC SpA	Partecipata – Indiretta I livello	Asco Holding SpA	0,209%
Bim Piave Nuove Energie Srl	Partecipata – Indiretta I livello	Asco Holding SpA	0,023%
Alvermann Srl in liquidazione	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Holding SpA	0,230%
Ascotrade SpA	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,126%
Etra Energia Srl	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,072%
AP Reti Gas SpA Unipersonale	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,142%
Asm Set Srl	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,069%
Asco Piave Energie SpA Unipersonale	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,142%
Asco Energy Spa Unipersonale	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,142%
Estenergy SpA	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,069%
Sinergie Italiane Srl In liquidazione	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,044%
Edigas SpA Unipersonale	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,142%
Amgas Blu Srl Unipersonale	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,142%
Blue Meta SpA Unipersonale	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,142%
Unigas Distribuzione Srl	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,069%
AP Reti Gas Rovigo Srl Unipersonale	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,142%
AP Reti Gas Vicenza Spa	Partecipata – Indiretta II livello	Asco Piave SpA	0,142%
PIAVE SERVIZI SRL	Partecipata - Diretta		0,0119%
Viveracqua Scarl	Partecipata – Indiretta I livello	Piave Servizi Srl	0,0009%
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	Partecipata - Diretta		0,64%
CONSIGLIO BACINO SINISTRA PIAVE	Partecipata - Diretta		1,8%
CIT - CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO	Partecipata - Diretta		1,8%
SAVNO Srl	Partecipata – Indiretta I livello	Consorzio Servizi di Igiene del Territorio	1,08%
BIOMAN SpA	Partecipata – Indiretta I livello	Consorzio Servizi di Igiene del Territorio	0,018%

Rijeka Una Invest Srl è stata cancellata in quanto le operazioni della sua liquidazione sono terminate in data 31.12.2018 e la stessa è stata cancellata dal Registro delle Società in data 14.01.2019.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 in data 29 settembre 2017 si è proceduto alla revisione

straordinaria delle società partecipate di cui al D.Lgs. 175/2016, assumendo le seguenti determinazioni:

- è stata confermata la partecipazione diretta in Piave Servizi Srl, trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge,
- si è ritenuta strategica, anche dal punto di vista finanziario per il bilancio dell'ente, la partecipazione in Asco Holding S.p.A., ma si è rilevato che la stessa risulta priva del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016, per cui se ne è disposta la fusione con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P., previa valutazione di un adeguato e dettagliato piano di fusione che assicuri la convenienza economico patrimoniale dell'operazione e la rispondenza alle finalità di pubblico interesse; in mancanza, entro un anno dall'adozione del Piano, è stata prevista l'alienazione della partecipazione.

In merito ad Asco Holding S.p.A., sulla quale il Comune di San Pietro di Feletto non esercita il controllo, il progetto di fusione con un'altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P. non ha ad oggi trovato riscontro nelle decisioni assembleari societarie ed anzi è stato oggetto di contenzioso davanti al TAR ed al Consiglio di Stato.

Relativamente ad Asco Holding SpA, a fronte del contenzioso che ha coinvolto diversi Comuni soci di Asco Holding S.p.a. in merito alle misure di razionalizzazione da adottare, nel corso del 2018 la società ha avviato un processo di riassetto a partire dallo statuto societario e, a tal fine, in data 23 luglio 2018, è stata convocata un'assemblea straordinaria dei soci per proporre l'esame e l'adozione di alcune modifiche statutarie volte ad adeguare oggetto, finalità e modello della società ai principi contenuti nel T.U.S.P..

La modifica statutaria è stata approvata e contiene, fra l'altro, la clausola di lock up che blocca per 24 mesi la possibilità di alienazione della partecipazione.

In questa fase si inserisce la scelta del Comune di San Pietro di Feletto di non concorrere all'adozione della deliberazione di approvazione delle modifiche, non comparando in assemblea o astenendosi dalla votazione nella stessa, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 19.7.2018.

Le disposizioni statutarie di Asco Holding SpA, proposte dal Consiglio di amministrazione ed approvate in data 23 luglio 2018 dalla maggioranza dell'assemblea societaria, allo stato pienamente efficaci, sono indirizzate a fare in modo che la società Asco Holding SpA assuma il ruolo di holding pura, ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave SpA, quotata in borsa. Alla luce delle predette modifiche statutarie e all'analisi, alle considerazioni ed ai richiami normativi e giurisprudenziali esposti nella deliberazione consiliare n. 63 del 27.12.2018, si conferma, alla data del 31/12/2018, il mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P..

Asco Holding SpA, con nota in data 12.12.2019, pervenuta al prot. comunale n. 16261 del 13.12.2019, ha informato il Comune circa alcune attività poste in essere dalla società (istituzione assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici, finalizzata a coordinarne l'azione collettiva in sede di assemblea generale, e programmazione assunzioni di personale) al fine di garantire il rispetto del T.U.S.P..

In ogni caso, qualora le predette modifiche statutarie e attività poste in essere da Asco Holding SpA, a seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, si intendono confermate le misure di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017.

Va comunque tenuto in considerazione l'art. 24, comma 5 bis, introdotto dall'art.1, comma 723 della legge 30/12/2018 n. 145, il quale dispone che *“a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31/12/2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (ndr relative all'obbligo di alienazione ed alla sospensione dei diritti sociali) non si applicano nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”*.

Stante quanto sopra, e considerato che la società Asco Holding SpA presenta nel triennio 2013-2015, ed anche negli anni successivi, risultati positivi di gestione, e che quindi ricorre la fattispecie di cui al citato art. 24, comma 5-bis del D.Lgs. n. 175/2016, si ritiene che nulla osti al mantenimento della partecipazione nella società Asco Holding SpA, quanto meno fino al 31/12/2021.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente al 31/12/2018

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASCO HOLDING SPA	03215740261	0,23%	MANTENIMENTO	Qualora le modifiche statutarie e attività poste in essere da Asco Holding S.p.A., a seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, si intendono confermate le misure di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017.
PIAVE SERVIZI SRL	03475190272	0,0119%	MANTENIMENTO	Servizi idrici
CONSIGLIO BACINO VENETO ORIENTALE	03691070266	0,64%	NON SOGGETTA	
CIT - CONSORZIO SERIZI IGIENE DEL TERRITORIO	03074600267	1,8%	NON SOGGETTA	
CONSIGLIO BACINO SINISTRA PIAVE	91041100263	1,8%	NON SOGGETTA	

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

ASCO HOLDING SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASCOPIAVE SPA	03916270261	61,562%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO
ASCO TLC SPA	03553690268	91,00%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	04020760262	10,00%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO
ALVERMAN SRL IN LIQUIDAZIONE	04184710269	100,00%	NON SOGGETTA	ASSENZA CONTROLLO

Le partecipazioni indirette sopra esposte non sono partecipazioni detenute per il tramite di una società/organismo soggetti a controllo del Comune, pertanto non sono oggetto di razionalizzazione.

Si precisa, infatti, che non esistono patti parasociali o accordi fra i soci tra i soci pubblici vincolanti tali da configurare esercizio di controllo congiunto.

PIAVE SERVIZI SRL

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
VIVERACQUA SCARL	04042120230	7,28%	NON RILEVATA	PARTECIPAZIONE PROSSIMA ALLO ZERO

Pur evidenziando la partecipazione indiretta in Viveracqua Scarl, non si è ritenuto di prevedere alcuna misura di razionalizzazione, in considerazione della partecipazione prossima allo zero.

CIT - CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
SAVNO SRL	03288870276	60,00%	NON SOGGETTA	
BIOMAN SPA	02601751205	1,01%	NON SOGGETTA	

I consorzi tra comuni che non rivestono forma societaria rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione del testo unico sulle società partecipate e pertanto sono tenuti ad adottare i propri piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Si procede di seguito pertanto con l'analisi delle partecipate sottoposte a ricognizione: ASCO HOLDING SPA e PIAVE SERVIZI SRL

ASCO HOLDING S.P.A.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	ASCOHOLDING S.P.A.
Anno di costituzione della società	1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"

⁽²⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	ITALIA
Provincia	TREVISO
Comune	PIEVE DI SOLIGO
CAP*	31053
Indirizzo*	VIA VERIZZO 1030
Telefono*	0438980098
FAX*	043882096
Email*	ascoholding@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	64.2 assunzione di partecipazioni direttamente o attraverso società partecipate e concessione di finanziamenti (attività svolta non nei confronti del pubblico)
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2*	
Peso indicativo dell'attività %*	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 3*	
Peso indicativo dell'attività %*	
Attività 4*	
Peso indicativo dell'attività %*	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	72.560,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	70.252,00

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	27.252.583	27.354.325	21.983.884	22.243.547	24.463.829

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi	376.864	129.906	18
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni	25.975.657	25.975.657	22.259.381
C16) Altri proventi finanziari	38.161	114.304	
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	1.957.713	1.895.183	

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,23%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite(organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “si”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Descrizione dell'attività	Svolgimento di attività di assunzione detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici dell'energia delle infrastrutture delle comunicazioni e dei servizi a rete. Nell'ambito di tale attività la società potrà prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza nonché altri servizi usualmente forniti da Holding alle proprie partecipate e concedere finanziamenti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note*	La società ha avviato trasformazioni societaria e di governance. Qualora le modifiche statutarie e le attività poste in essere da Asco Holding SpA non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, si confermano le misure di razionalizzazione approvate con del. C.C. n. 31 del 29.09.2017

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

PIAVE SERVIZI S.R.L.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03475190272
Denominazione	PIAVE SERVIZI s.r.l.
Anno di costituzione della società	2003
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	si
La società è un GAL ⁽²⁾	no

(1) Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"

(2) Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	ITALIA
Provincia	TREVISO
Comune	COSOGNE'
CAP*	31013
Indirizzo*	VIA F. PETRARCA, 3
Telefono*	0438 795743
FAX*	0438 795752
Email*	piaveservizi@legalmail.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00 raccolta, trattamento e fornitura acqua
Peso indicativo dell'attività %	83,67%
Attività 2*	37.00.00 gestione delle reti fognarie
Peso indicativo dell'attività %*	16,33%
Attività 3*	
Peso indicativo dell'attività %*	
Attività 4*	
Peso indicativo dell'attività %*	

* campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi – Gestione ed esercizio del servizio idrico integrato
Numero medio di dipendenti	169.
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	69.264
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	83.067(collegio sindacale e organo di revisione)

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	1.272.573	3.017.852	1.847.090	344.246	42.228

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	34.730.924	38.922.597	34.580.750	30.678.261
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.606.305	2.431.330	2.832.185	1.283.422
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,0119%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite(organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie, del patto parasociale e del regolamento del comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “si”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione ed esercizio del servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹¹⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa

COMUNE DI SAN PIETRO DI FE

REVISORE UNICO

Verbale n. 36 Data 19/12/2019	OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE PER REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DETERMINAZIONI
----------------------------------	--

Il giorno 19 dicembre 2019 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di San Pietro di Feletto, rag. Campana Elisabetta, ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione consiliare n. 78 del 19.12.2019 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni", ricevuta in data odierna.

RICHIAMATO l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale al comma 1, lettera b, n. 3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione e partecipazione a organismi esterni;

POSTO che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.176/2016, in base al quale entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere oggetto di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto con la quale si approva la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100 ed i relativi allegati;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 1, lett. l);

VISTE le definizioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ed, in particolare, quelle di "controllo" (lett. b), di "controllo analogo" (lett. c), di "controllo analogo congiunto" (lett. d) e di "partecipazione indiretta" (lett.g);

VISTE le linee guida predisposte nel mese di novembre 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, che introducono una nozione di controllo congiunto più estesa, basata anche su "comportamenti concludenti", senza però che vi sia una esplicita definizione degli stessi;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute" sono state oggetto di ricognizione solo le società partecipate direttamente dal Comune, non ricorrendo la fattispecie di società a partecipazione indiretta detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso per le quali le Linee di indirizzo per la

revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.Lgs. n.175/2016 approvate dalla Corte dei Conti con deliberazione Sez. Autonomie n.19 del 19.07/2017 hanno previsto la ricognizione;

CONSIDERATO che l'Ente intende:

- confermare, con riferimento alla partecipazione in Piave Servizi Srl, quanto già deciso con la ricognizione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2017 (D.C.C. n. 31 del 29.9.2017) e con la ricognizione ordinaria ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2017 (D.C.C. n. 63 del 27.12.2018), ossia il mantenimento della propria partecipazione, trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing e risponde ai requisiti di legge;
- confermare, a seguito delle intervenute modifiche statutarie, con riferimento all'analisi, alle considerazioni ed ai richiami normativi e giurisprudenziali esposti nella deliberazione consiliare di revisione ordinaria n. 63 del 27.12.2018, il mantenimento della partecipazione in Asco Holding S.p.A., strategica per il Comune, senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;
- riservarsi, qualora le predette modifiche statutarie e le attività poste in essere da Asco Holding S.p.A. (vedasi nota del 12.12.2019), a seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, di confermare le misure di razionalizzazione approvate con la deliberazione consiliare di revisione straordinaria n. 31 del 29.9.2017;

DATO ATTO che, in ogni caso, ricorre la fattispecie di cui all'art. 24, comma 5-bis del D.Lgs. n. 175/2016, per cui nulla osta al mantenimento della partecipazione nella società Asco Holding S.p.A., quanto meno fino al 31/12/2021, siccome stabilito dal comma citato;

POSTO che non sono oggetto di razionalizzazione gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria quali, relativamente a questo ente, il Consorzio per i servizi di igiene del territorio – C.I.T.;

Vista la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;

Visto il rispetto della normativa relativa alla modalità di partecipazione a organismi esterni;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario,

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 alla data del 31.12.2018, stante la coerenza degli atti rispetto al D.Lgs. n. 175/2016.

Il Revisore dei Conti
Campana dott.ssa Elisabetta

